

COMUNITA' MONTANA  
VALLI CHISONE E GERMANASCA  
Perosa Argentina (TO)

ESTRATTO dal REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

TITOLO XII  
ESECUZIONE DI LAVORI, PROVVISI E SERVIZI IN ECONOMIA

**Art. 48**

**Tipologia dei lavori, forniture e servizi che possono farsi in economia**

1. I lavori, le forniture ed i servizi che, per loro natura, possono farsi in economia, sono i seguenti:

a) Lavori compresi nelle categorie generali definite dalla legge<sup>1</sup>

b) Forniture, oltre ai casi previsti dalla legge<sup>2</sup>:

- Di generi di cancelleria, stampanti, modulistica, supporti meccanografici, libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere e periodici;
- Di mobili, arredi, suppellettili varie;
- Di hardware e software;
- Di macchine per scrivere, calcolatori, duplicatori e fotoriproduttori;
- Di vestiario e accessori per il personale avente diritto;
- Di apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i relativi accessori;
- Di autoveicoli e macchinari vari a motore;
- Di materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici e per la manutenzione e riparazione di beni mobili;
- Di combustibile per gli edifici e carburanti e lubrificanti per autoveicoli e macchinari vari a motore;
- Di acqua, gas e energia elettrica, servizi telefonici;
- Di elettrodomestici (di tipo familiare e /o industriale) attrezzature ed utensileria varia per le cucine e i refettori;
- Di attrezzi e materiali sportivi vari;
- Di attrezzature varie didattiche e scolastiche;
- Di quantitativi limitati di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

---

<sup>1</sup> Art. 125, co. 6, dlgs. 163/2006: « a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori».

<sup>2</sup> Art. 125, co. 10, dlgs. n. 163/2006: «Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale».

- Di medaglie, coppe e altri oggetti per celebrare solennità, commemorazioni, convegni e costituzione montepremi;
  - Di attrezzature tecniche, scientifiche, di antincendio e di dispositivi antifurto;
  - Di prodotti per la pulizia e l'igiene della persona per utenti inseriti in strutture seguite dai servizi sociali;
  - Di alimenti per utenti inseriti in strutture seguite dai servizi sociali;
  - Di materiali diversi per soddisfare le normali esigenze dell' Ente nei settori di competenza;
- c) Servizi, oltre ai casi previsti dalla legge<sup>3</sup>:
- Di pulizia degli edifici, derattizzazione, disinfezione e custodia;
  - Di manutenzione e riparazione di tutti i beni mobili;
  - Di stampa, litografia, tipografia, editoria, riproduzione cartografica, copisteria, rilegatura, divulgazione di bandi, ordinanze ed avvisi attraverso mezzi di informazione e bollettini ufficiali, trasposizione da supporto magnetico e cartaceo;
  - Di spedizione e servizi di recapito;
  - Di organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, congressi, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti gli Enti Locali;
  - Di trasporto e di mensa;
  - Di sgombero neve, antigelo e antincendio, compreso l'acquisto dei materiali e degli utensili necessari;
  - Di assistenza hardware e software, fotocopiatrici e macchine per ufficio in genere;
  - Di assicurazione;
  - Di assistenza a domicilio, di servizi in favore di utenti portatori di handicap intellettivi e psico fisici e di appoggio educativo, di aggregazione e sostegno a favore di minori, adulti ed anziani;
  - Di lavanderia per utenti inseriti in strutture seguite dai servizi socio-assistenziali;
  - Di collaudo, frazionamento, accatastamento, perizia asseverata, pratiche edilizie;
  - Di progettazione per lavori da eseguirsi in economia e per altri lavori per compensi non superiori a 20000 euro;

### **Art. 49**

#### **Sistemi di esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia**

1. Le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi possono essere effettuate mediante amministrazione diretta o con contratto di cottimo.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante [o dei comuni consociati], o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
4. Sono eseguiti con il sistema misto gli interventi per i quali si renda necessaria l'esecuzione in parte con il sistema dell'amministrazione diretta e in parte con quello del cottimo fiduciario.
5. L'affidamento di lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano può avvenire anche secondo la disciplina speciale definita dalla legge<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. nota 2

<sup>4</sup> Art. 17, legge 31 gennaio 1994 n. 97, *Nuove disposizioni per le zone montane*.

**Art. 50**  
**Responsabile del procedimento**

1. Nelle procedure relative all' acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, il Responsabile del servizio assume le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di legg<sup>5</sup>e.
2. In assenza del Responsabile del servizio, le relative funzioni vengono svolte dal Segretario dell'Ente o dagli incaricati delle posizioni organizzative nei settori di competenza.

**Art. 51**  
**Limiti di spesa – Preventivi**

1. Per ciascun esercizio, i dipendenti abilitati ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento, impegnano le somme occorrenti per le spese in economia, nell'ambito delle assegnazioni che annualmente vengono disposte sui capitoli di bilancio da parte della Giunta. È consentito che, in base alle esigenze non prevedibili, gli impegni vengano assunti di volta in volta.
2. A dette determinazioni si applicano le procedure di cui all' art. 183 c. 9 del D. Lgs. N. 267/00.
  - 3. L'importo massimo di spesa entro cui si può operare in economia, con l'osservanza del presente regolamento, è stabilito dalla legge<sup>6</sup>
4. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il Responsabile del servizio consulterà:
  - a) almeno tre operatori economici per i lavori, forniture e servizi di importo compreso tra euro 2.601 e euro 20.000 IVA esclusa;
  - b) almeno cinque operatori economici per i lavori, servizi e forniture di importo superiori a euro 20.000 IVA esclusa.
5. E' ammesso il ricorso ad un unico operatore economico quando la spesa non superi l'importo di euro 2.600 al netto degli oneri fiscali [quando la spesa non superi l'importo definito dalla legge<sup>7</sup>];
6. . L'individuazione degli operatori economici da consultare è effettuata sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
7. I preventivi debbono contenere: l' elenco dei lavori, delle forniture o dei servizi, le condizioni di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, il termine di esecuzione dei lavori, forniture e servizi, il riconoscimento della facoltà del Responsabile del procedimento, in caso di inadempienza, di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altre imprese in danno dell'impresa inadempiente.
8. Tali preventivi possono essere richiesti anche sulla base di un "foglio condizioni". In tal caso, il detto "foglio condizioni" dovrà essere sottoscritto dal terzo per accettazione ed unito al preventivo.
9. L'esame dei preventivi e la scelta di quello più conveniente vengono effettuati dallo stesso Responsabile del procedimento in applicazione dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
10. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro, fornitura o servizio, che possa considerarsi con carattere unitario, in più lavori, forniture o servizi.
11. L' affidatario di lavori, servizi, fornitura in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.
12. Il contratto di cottimo può essere stipulato mediante scrittura privata o mediante forma pubblica amministrativa a cura del segretario dell'ente in qualità di ufficiale rogante. La scelta avviene in

---

<sup>5</sup> Art. 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 10, dlgs. n. 163/2006.

<sup>6</sup> Art. 125, co. 5 e art. 125, co. 9, dlgs. n. 163/2006

<sup>7</sup> Art. 125, co. 8 e 11, d.lgs. 163/2006: € 40.000 per i lavori ed € 20.000 per forniture e servizi.

base a valutazione del Responsabile di Procedimento e deve essere palesata nella determinazione a contrattare e nella lettera di invito o di richiesta di preventivo<sup>8</sup>.

13. L'esecuzione dei lavori in casi d'urgenza o di somma urgenza può essere affidata secondo le procedure previste dalla legge<sup>9</sup>.

### **Art. 52** **Ordinazioni in economia**

1. L'ordinazione a terzi di lavori, forniture e servizi da eseguire mediante cottimo fiduciario nonché dei materiali e di quant'altro occorra per l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori, forniture e servizi è disposta attraverso "buoni di ordine", emessi in duplice copia, sottoscritti dal Responsabile del servizio, contenenti l'impegno e la copertura finanziaria con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione oppure deve avere in allegato una copia del "buono d'ordine".

### **Art. 53** **Pagamenti**

1. Sulla base della liquidazione effettuata dal Responsabile del servizio ai sensi del precedente art. 53, il Responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

2. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

---

<sup>8</sup> V. art. 11, co. 13, dlgs. n. 163/2006; in alternativa, la scelta della forma del contratto di cottimo può essere effettuata dal presente regolamento in ragione dell'importo del contratto.

<sup>9</sup> Art. 146 e 147, d.P.R. n. 554/1999.